

28/05/2024

## Il parere dell'EDPB sul riconoscimento facciale negli aeroporti

Cerca  
RICERCA AV

Nell'ultima sessione plenaria, l'EDPB ha adottato un parere sull'uso delle tecnologie di riconoscimento facciale da parte degli operatori aeroportuali e delle compagnie aeree per razionalizzare il flusso di passeggeri negli aeroporti.

di La Redazione



Il presente parere è stato espresso su richiesta dell'autorità francese per la protezione dei dati e affronta una questione di portata generale, con effetti che vanno oltre i confini di un singolo Stato membro.

«Sempre più operatori aeroportuali e compagnie aeree di tutto il mondo stanno **sperimentando sistemi di riconoscimento facciale** che consentono ai passeggeri di passare più facilmente attraverso i vari punti di controllo. È importante essere consapevoli del fatto che i dati biometrici sono particolarmente sensibili e che il loro trattamento può creare rischi significativi per le persone. La tecnologia di riconoscimento facciale può portare a **falsi negativi, pregiudizi e discriminazioni**. L'uso improprio dei dati biometrici può anche avere gravi conseguenze, come la frode di identità o l'impersonificazione. Pertanto, esortiamo le compagnie aeree e gli operatori aeroportuali a optare per modi meno intrusivi per semplificare i flussi di passeggeri, quando possibile. Secondo l'EDPB, le persone fisiche dovrebbero avere il **massimo controllo sui propri dati biometrici**», così il presidente dell'EDPB Anu Talus.

Il parere offre un esame dettagliato della **compatibilità** del trattamento dei dati biometrici dei passeggeri con vari principi fondamentali del **GDPR**. L'analisi si è concentrata sul principio di limitazione della **conservazione, integrità e riservatezza, protezione** dei dati fin dalla progettazione e sicurezza del trattamento. Non sono state considerate altre disposizioni del RGPD al di fuori del campo d'applicazione del parere.

Allo stato attuale, **non esiste un obbligo uniforme** per i gestori aeroportuali e le compagnie aeree nell'UE di verificare la corrispondenza tra il nome sulla carta d'imbarco e quello sui documenti d'identità, lasciando spazio alle leggi nazionali. L'EDPB suggerisce che in assenza di tali verifiche ufficiali, l'**uso dei dati biometrici** per l'identificazione dovrebbe essere **limitato**.

L'EDPB ha quindi esaminato quattro tipologie di **soluzioni di archiviazione** dei dati biometrici, dalla conservazione nelle mani di singoli individui a strutture centralizzate con varie modalità. Si è sottolineato che solo i dati di passeggeri che acconsentono attivamente dovrebbero essere trattati. Soluzioni basate sulla **conservazione** dei dati biometrici esclusivamente nelle mani dell'utente o con crittografia devono essere preferite, per garantire integrità, riservatezza e sicurezza.

Successivamente, le autorità di protezione dei dati hanno adottato una relazione sul lavoro della **task force ChatGPT**. Questa task force è stata creata dall'EDPB per promuovere la cooperazione tra le autorità di protezione dei dati che indagano sul chatbot sviluppato da OpenAI.

La relazione preliminare affronta questioni chiave di raccolta e trattamento dati, equità e trasparenza nell'utilizzo di ChatGPT, sottolineando l'importanza del rispetto del GDPR e dei diritti degli interessati.

L'EDPB sta lavorando a **orientamenti sull'intelligenza artificiale generativa**, con un focus iniziale sulla raccolta dati. Una dichiarazione aggiuntiva è stata emessa in merito al "pacchetto accesso ai dati finanziari e pagamenti" della Commissione, con particolare attenzione alla protezione dei dati personali nel contesto delle frodi finanziarie. Il rispetto proporzionato dei diritti e della sicurezza dei dati resta una priorità nelle attività dell'EDPB.